



# **Comune di Sospirolo**

*Provincia di Belluno*

Via della Costituzione n. 91 – 32037 Sospirolo

P.I. 00164110256

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con delibera C.C. n. 52 del 01.12.2025

Entrato in vigore il 13.12.2025

## INDICE

- Articolo 1 — PRINCIPI GENERALI
- Articolo 2 — DESTINATARI DEL SERVIZIO
- Articolo 3 — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 4 — CALENDARIO E ORARI
- Articolo 5 — FERMATE DELLO SCUOLABUS
- Articolo 6 — ISCRIZIONI E AMMISSIONE AL SERVIZIO
- Articolo 7 — RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEL COMUNE
- Articolo 8 — ACCOMPAGNATORI
- Articolo 9 — COMPORTAMENTO UTENTI
- Articolo 10 — OBBLIGHI DEGLI AUTISTI
- Articolo 11 — VARIAZIONI INERENTI L'UTILIZZO DEL SERVIZIO
- Articolo 12 — DISDETTA DAL SERVIZIO
- Articolo 13 — TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO
- Articolo 14 — COMUNICAZIONI COMUNE - FAMIGLIA
- Articolo 15 — COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Articolo 16 — TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
- Articolo 17 — PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO
- Articolo 18 — RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
- Articolo 19 — ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di economicità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi di contabilità pubblica e dalle effettive disponibilità di bilancio.

## **ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Sospirolo che frequentano la Scuola dell'Infanzia di Maras, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Sospirolo. Potranno essere ammessi al servizio anche alunni residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Possono utilizzare i mezzi adibiti al trasporto scolastico gli alunni o i bambini individuati all'art. 3 del Decreto Ministeriale Trasporti 31 gennaio 1997.
3. Il trasporto scolastico viene garantito in forma gratuita agli alunni portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole del territorio comunale. Il Comune non assicura, tuttavia, la presenza di accompagnatori specifici ma si rende disponibile a concordare con la famiglia eventuali modalità operative per consentire la fruizione del servizio. In particolare, per promuovere la socializzazione e l'integrazione, laddove il minore non presenti patologie tali da rendere il suo trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati, si procederà al suo trasporto insieme agli altri utenti. Negli altri casi, in presenza di patologie gravi si terrà conto anche della certificazione rilasciata dalla competente AULSS, per individuare la soluzione ottimale.
4. Casi e situazioni particolari saranno valutati di volta in volta dal competente Ufficio Comunale.

## **ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto mediante appalto e/o mediante gestione diretta, perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, nelle forme consentite dall'ordinamento.
2. Il Comune adotta le modalità organizzative e gestionali più economiche e più adeguate alle esigenze dell'utenza servita (ad es. accorpendo fermate, istituendone di nuove, modificando le linee, ecc.).

## **ART. 4 – CALENDARIO E ORARI**

1. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, tenendo conto:
  - ♦ delle richieste pervenute dagli aventi diritto al momento dell'iscrizione;
  - ♦ degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione degli eventuali rientri pomeridiani prevista dalle scuole;
  - ♦ del calendario scolastico;
  - ♦ dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
  - ♦ dalla capienza degli scuolabus.
2. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

3. In occasione di assemblee o di sciopero del personale della scuola il servizio potrà essere garantito secondo modalità concordate di volta in volta con le Istituzioni Scolastiche.
4. Al ricorrere di eventi straordinari o eccezionali (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi, cantieri stradali che bloccano la circolazione, guasto dei mezzi), non sarà garantito il normale e regolare servizio di trasporto scolastico, previa comunicazione alle famiglie degli utenti, ove le circostanze lo consentano.
5. I percorsi, le fermate e gli orari di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito web istituzionale a disposizione degli utenti.

#### **ART. 5 – FERMATE DELLO SCUOLABUS**

1. La salita e la discesa dei bambini possono avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Amministrazione comunale.
2. Non possono essere accolti sul mezzo utenti in attesa al di fuori delle fermate stabilite e non saranno consentite soste in discesa al di fuori delle fermate stabilite.
3. Le fermate stabilite per gli scuolabus, all'interno dei percorsi individuati, vengono considerate come punti di salita/discesa degli utenti, e sono fissate compatibilmente coi mezzi, le risorse disponibili e le oggettive esigenze del servizio, tenendo conto delle richieste presentate annualmente e della necessità di garantire il permanere di condizioni di sicurezza.
4. Oltre alle fermate principali nei centri frazionali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti, rispettando, di norma, i seguenti criteri:
  - ♦ le fermate devono avere tra di loro una distanza non inferiore a 200 metri;
  - ♦ deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
  - ♦ per quanto possibile, la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
  - ♦ si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
5. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dai Servizi sociali.
6. Nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate, con provvedimento del Responsabile dell'Area tecnica, variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

#### **ART. 6 – ISCRIZIONI E AMMISSIONE AL SERVIZIO**

1. Le famiglie dei minori che intendano usufruire del servizio devono presentare, secondo la periodicità stabilita dall'Ente, la domanda di iscrizione prioritariamente attraverso modalità telematiche o su appositi moduli, secondo le modalità stabilite dal Comune, entro il termine indicato nell'apposita nota informativa. Ciò al fine di consentire al Comune di procedere ad una efficiente organizzazione del servizio, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
2. Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
3. L'iscrizione al servizio ha validità annuale: eventuali disdette nel corso dell'anno, dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.
4. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
5. La presentazione della domanda non vincola il Comune all'organizzazione della linea di trasporto con la fermata richiesta. In ogni caso, dell'attivazione o meno di detta fermata sarà data conferma solo dopo la predisposizione del piano contenente fermate e orari.
6. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al

richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. Entro tale termine, e secondo le modalità individuate dal Comune, gli interessati dovranno ritirare il cartellino identificativo personale dell'alunno.

7. Il cartellino dovrà essere consegnato all'alunno che dovrà portarlo sempre con sé ed esibirlo all'autista alla salita e, se richiesto, alla discesa dallo scuolabus. In mancanza di cartellino identificativo, prova dell'avvenuta iscrizione al servizio, l'alunno non potrà salire sullo scuolabus. Per la sola scuola dell'Infanzia il cartellino identificativo dovrà essere consegnato il 1° giorno di utilizzo all'accompagnatrice presente sullo scuolabus che lo terrà in custodia.
8. Le domande presentate oltre il termine potranno essere accolte soltanto nel caso in cui ciò non crei problematiche all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti a sedere sullo scuolabus adibito alla linea richiesta.
9. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere accolte se compatibili le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

## **ART. 7 – RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEL COMUNE**

1. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus indicata nella domanda di iscrizione al servizio, per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento possono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
2. L'accettazione dell'impegno di cui al comma precedente è condizione indispensabile per accedere al servizio.
3. È fatta salva la possibilità per i genitori di autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. In tal caso, il minore potrà scendere e allontanarsi dal mezzo senza che sia necessaria la presenza di alcun adulto. L'autorizzazione alla discesa e salita autonoma del minore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

In particolare:

### **➤ Per gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, minori di anni 14**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 2, del D.L. 148/2017, come modificato dalla L. 172/2017, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, con l'inoltro della domanda di iscrizione e utilizzo del servizio di trasporto scolastico possono autorizzare, sottoscrivendo apposita liberatoria, il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio suddetto, esonerando il Comune di Sospirolo, gli autisti e l'accompagnatore degli scuolabus dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle attività scolastiche.

La liberatoria potrà essere revocata dal Comune di Sospirolo in ogni momento, qualora dovessero venire meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Nel caso in cui detta autorizzazione non venga rilasciata, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, dovranno assicurare, almeno qualche minuto prima dell'orario di arrivo previsto, la loro presenza o comunque quella di un adulto di riferimento, di cui dovranno essere state fornite le generalità in sede di iscrizione, secondo le modalità indicate dall'Ente. L'adulto responsabile dovrà garantire la vigilanza rispettivamente alla salita e alla discesa dal mezzo e per il tempo di sosta alla fermata nel corso dell'intero anno scolastico.

### **➤ Per gli alunni della scuola dell'infanzia**

- NON è consentita l'autorizzazione all'uso del servizio di trasporto scolastico in modo autonomo da parte del bambino;
- è obbligatorio che il bambino sia accompagnato e/o ritirato alla fermata dello scuolabus

da persona maggiorenne, di cui dovranno essere state fornite le generalità in sede di iscrizione secondo le modalità indicate dall'Ente, qualora sia diversa da un genitore, dal tutore o dall'affidatario;

- durante il tragitto casa-scuola e scuola-casa sullo scuolabus sarà garantita la presenza di un accompagnatore.
4. Alla fermata dello scuolabus, l'autista e l'accompagnatore, ove previsto, dovranno affidare i minori ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari o alle persone adulte dagli stessi delegate i cui nominativi saranno riportati all'interno del cartellino identificativo personale.
  5. Eventuali variazioni in ordine alle persone legittimate a condurre o a riprendere i minori alle fermate, potranno essere comunicate per iscritto nel corso dell'anno e saranno recepite con l'inserimento del nuovo nominativo all'interno del cartellino individuale personale.
  6. Nel caso in cui il genitore o la persona adulta indicata non sia presente alla fermata nell'orario stabilito, l'autista, l'accompagnatore o il personale degli uffici comunali provvederanno a contattare telefonicamente la famiglia al numero indicato in sede di iscrizione al servizio.
  7. La responsabilità del Comune di Sospirolo è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia, che si assume ogni responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
  8. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

## **ART. 8 - ACCOMPAGNATORI**

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus l'Amministrazione comunale prevede un servizio di accompagnamento sugli scuolabus. Per esigenze organizzative, tale servizio potrà essere limitato ai soli bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.
2. Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
  - ♦ cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
  - ♦ cura la consegna dei bambini ai competenti organi scolastici, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con l'istituto scolastico;
  - ♦ sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
  - ♦ non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio;
  - ♦ nel caso di alunni che frequentano le Scuole Primaria o Secondaria, autorizzati dai genitori con le modalità previste dal precedente articolo 7, verifica che non sussistano situazioni di pericolo per l'incolumità dell'alunno;

## **ART. 9 – COMPORTAMENTO UTENTI**

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico, non portare sull'autobus oggetti pericolosi e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore.
2. È vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento o sporgersi dai finestrini e slacciarsi le cinture di sicurezza, ove previste.
3. Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare al Responsabile del servizio l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

4. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Responsabile del servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.
5. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.
6. Il Comune declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 del Codice Civile.

## **ART. 10 - OBBLIGHI DEGLI AUTISTI**

### **1. Gli autisti sono obbligati a:**

- attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento;
- essere sempre presenti sul mezzo durante il trasporto dei minori e seguire i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non effettuare percorsi estranei agli itinerari concordati se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure in presenza di cause di forza maggiore;
- non effettuare soste e fermate durante il percorso per rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, salvo quelle necessarie a garantire che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza e quant'altro comporti immotivato ritardo nel suo svolgimento;
- garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di sicurezza, adottando tutte le dovute cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità delle persone trasportate e degli utenti della strada.
- non affidare ad altri la guida e non permettere la salita a persone estranee a quelle inserite negli elenchi trasmessi dal Comune o da quest'ultimo autorizzate;
- garantire il corretto e sicuro svolgimento del servizio, nonché tenere un comportamento improntato alla massima professionalità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e gli utenti della strada.

## **ART. 11 – VARIAZIONI INERENTI L'UTILIZZO DEL SERVIZIO**

1. Nel caso di variazioni inerenti l'utilizzo del servizio, rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione, è necessario darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, secondo le modalità rese note attraverso i canali istituzionali dell'Ente, per consentire la corretta programmazione della gestione del servizio stesso.

## **ART. 12 – DISDETTA DAL SERVIZIO**

1. Il richiedente potrà rinunciare ad utilizzare il servizio inviando formale comunicazione di disdetta al Comune e contestuale riconsegna del cartellino individuale di riconoscimento, secondo le modalità rese note sul sito istituzionale e con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi antecedenti alla cessazione effettiva.
2. Il cartellino individuale dello studente, che comprova l'iscrizione al servizio e che abilita all'utilizzo dello scuolabus, deve essere ritirato presso l'ufficio comunale preposto prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno. Qualora non venga ritirato entro detto termine l'alunno verrà cancellato d'ufficio dal servizio e non verrà richiesto il pagamento né della prima rata né della seconda rata. Identica soluzione qualora sia stato ritirato il cartellino individuale ma venga inviata la richiesta di cancellazione prima

dell'avvio del servizio con restituzione all'ufficio comunale del cartellino individuale sempre prima dell'avvio del servizio.

3. Qualora venga comunicata la cancellazione successivamente all'avvio del servizio ma entro il 31 gennaio del medesimo anno scolastico con restituzione all'ufficio comunale del cartellino individuale entro lo stesso termine, il richiedente sarà tenuto al pagamento della sola prima rata per intero.
4. La comunicazione di rinuncia a usufruire del servizio presentata oltre la data di cui al comma precedente comporta l'obbligo di versare la/le rata/e successiva/e in capo al soggetto tenuto al pagamento.

#### **ART. 13 – TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I richiedenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa fissata, di norma annualmente, con deliberazione dalla Giunta Comunale. Tale importo sarà reso noto agli utenti all'atto dell'iscrizione. In mancanza, trovano applicazione le ultime tariffe deliberate.
2. La tariffa del servizio è forfettaria e annuale. I tempi, le modalità di pagamento ed eventuali riduzioni tariffarie sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1.
3. La tariffa dovrà essere corrisposta mediante il pagamento di fatture che saranno emesse e trasmesse al soggetto tenuto al pagamento esclusivamente all'indirizzo mail/PEC indicato in sede di iscrizione o di successive variazioni da comunicarsi nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 11.
4. Il richiedente il servizio è tenuto al pagamento integrale della tariffa anche nel caso in cui chieda che il minore usufruisca dello stesso unicamente all'andata o al ritorno o soltanto per alcuni giorni alla settimana.
5. I pagamenti dovranno avvenire entro i termini. In caso contrario, il Comune, procederà, previo sollecito scritto, al recupero coattivo di quanto dovuto, nelle forme di legge, con addebito delle spese conseguenti.

#### **ART. 14 – COMUNICAZIONI COMUNE - FAMIGLIA**

1. Nei rapporti con le famiglie, il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune si avvale del proprio sito istituzionale e degli indirizzi mail/PEC forniti in sede di iscrizione, o oggetto di successive dichiarazioni di variazione da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 11, per le comunicazioni con i richiedenti il servizio.
3. Eventuali segnalazioni o suggerimenti potranno avvenire mediante i canali di contatto resi disponibili sul sito istituzionale del Comune.

#### **ART. 15 – COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tutte le variazioni di orario, eventuali sospensioni dell'attività scolastica in caso di sciopero od assemblea programmati nelle scuole dandone comunicazione con congruo anticipo al Comune.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Comune richiede alle Istituzioni Scolastiche tutte le notizie indispensabili e/o utili per l'organizzazione, improntata ai criteri di qualità e efficienza, del servizio di trasporto scolastico fornendo, in particolare, gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e dei rientri pomeridiani.
3. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto



delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

4. Nello spirito del precedente comma, il Comune può, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative per contribuire a sviluppare nei minori il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
5. L'utilizzo del servizio si configura, pertanto, per i minori come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

#### **ART. 16 – TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE**

1. Fermo restando che la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico è quella di garantire l'attuazione del diritto allo studio, compatibilmente e nei limiti delle proprie risorse economiche l'Amministrazione comunale può utilizzare gli scuolabus per l'effettuazione di uscite guidate, iniziative culturali, ricreative e sportive, organizzate dall'autorità scolastica o dal Comune, direttamente o in collaborazione con Associazioni, rivolte esclusivamente a minori in età di scuola dell'infanzia o dell'obbligo e ai loro accompagnatori.
2. Il Comune potrà stabilire annualmente, tenendo conto di quanto previsto al comma precedente, il chilometraggio massimo di servizio di cui le scuole possono usufruire o il numero massimo di uscite garantite per ogni scuola.
3. Le uscite formative/didattiche organizzate dall'autorità scolastica dovranno risultare da un calendario di massima, presentato all'Amministrazione comunale all'inizio dell'anno scolastico. In ogni caso tali attività non dovranno interferire con l'ordinaria programmazione del servizio.
4. La richiesta della singola uscita didattica, corredata da tutti gli elementi necessari (n° dei minori da trasportare e n° di accompagnatori, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) dovrà pervenire al competente Ufficio Comunale almeno sette giorni prima dell'uscita programmata.
5. Il competente Ufficio Comunale provvederà ad esaminare le richieste tenendo conto del numero di chilometri o numero di uscite gratuiti stabiliti, della disponibilità dei mezzi e del personale, dell'inserimento dell'uscita programmata nel calendario di cui al comma 3 del presente articolo e dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta stessa. Dell'esito dell'istruttoria condotta verrà data comunicazione all'Istituzione Scolastica che ha avanzato l'istanza.
6. Le attività extra-scolastiche possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
7. Nell'ambito dell'orario scolastico hanno la precedenza i trasporti da e per gli impianti sportivi comunali, per i Giochi della Gioventù e d'Istituto e per le attività promosse dal Comune.
8. Sullo scuolabus è consentita la presenza di un numero di accompagnatori non superiore a quello indicato nella carta di circolazione del mezzo.

#### **ART. 17 - PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO**

1. La compilazione della domanda di iscrizione al servizio comporta la sottoscrizione per presa visione ed accettazione da parte del richiedente di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

#### **ART. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

#### **ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
2. Con il presente Regolamento è da intendersi abrogato e sostituito il precedente entrato in vigore il 24.10.2016 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 24.05.2018.